SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1999, n. **440.**

Regolamento recante norme per l'organizzazione del bilancio e la contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea del CNEL, in data 14 luglio 1999, con la quale è stato approvato, a norma degli articoli 20 e 21 della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936, il regolamento di organizzazione e contabilità ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

(Gli articoli da 1 a 16 non sono stati ammessi al «Visto» della Corte dei conti)

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 17.

Autonomia finanziaria

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.

Art. 18.

Principi e criteri di formazione del bilancio di previsione

1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dall'assemblea, ovvero, adottato con la determinazione di cui all'articolo 19.

3. Il bilancio di previsione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si conforma ai criteri di integrità, universalità ed unità, come disciplinati dalle norme di contabilità generale dello Stato. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

4. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini finanziari di competenza. L'unità elementare di gestione del bilancio è rappresentata dal capitolo, eventualmente suddiviso in articoli.

5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio indica rispettivamente l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che possono essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. Nel bilancio di previsione, quale posta di entrata, è iscritto l'eventuale avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che precede quello di riferimento. Le spese che gravano sui capitoli correlati al presunto avanzo di amministrazione non possono essere impegnate se non sia dimostrata l'effettiva disponibilità.

7. Entro il 31 luglio di ogni anno, e sulla base dei compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro richiede al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la dotazione per l'esercizio successivo. Il programma del Consiglio tiene conto delle disponibilità finanziarie così acquisite.

8. Lo schema di bilancio di previsione, predisposto a cura del segretario generale, viene trasmesso al presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previo esame del Collegio dei revisori, entro il mese di ottobre di ciascun anno. Entro il 30 novembre lo schema di bilancio di previsione viene trasmesso all'assemblea per l'approvazione, che deve aver luogo entro il 31 dicembre successivo.

9. Il bilancio di previsione è comunicato alle Camere entro dieci giorni dalla sua approvazione o adozione.

Art. 19.

Esercizio provvisorio

1. Ove l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'anno finanziario di riferimento, è consentita la gestione provvisoria, per

non oltre quattro mesi, secondo le disposizioni dettate in materia dalle norme di contabilità generale dello Stato. In ogni caso, alla scadenza del quarto mese di esercizio provvisorio, il bilancio di previsione viene adottato con determinazione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nella prima adunanza utile.

Art. 20.

Assestamento, variazioni e storni al bilancio

1. Successivamente all'approvazione o all'adozione del bilancio di previsione, il presidente, su proposta del segretario generale e su conforme parere dell'Ufficio di presidenza, sentito il Collegio dei revisori, sottopone alla deliberazione dell'assemblea variazioni compensative al bilancio in corso d'esercizio.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere proposte soltanto se è assicurata la necessaria e contestuale copertura finanziaria.

Art. 21.

Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione è previsto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che si rende necessario sostenere nel corso dell'esercizio. La consistenza del relativo capitolo non può essere superiore al 3% del totale della spesa corrente.

2. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sui capitoli di cui ai comma 1.

3. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del segretario generale, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Art. 22.

Collegio dei revisori

1. La sorveglianza della gestione del bilancio è affidata al Collegio dei revisori, di cui al regolamento interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Capo II

GESTIONE DEL BILANCIO - ENTRATE

Art. 23.

Classificazione delle entrate

1. Le entrate del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono classificate nei seguenti titoli:

titolo I: entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

titolo II: entrate diverse;

titolo III: avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che precede quello di riferimento;

titolo IV: partite di giro.

Art. 24.

Accertamento delle entrate

1. Per ciascun capitolo di entrata viene indicata la cifra che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio.

Art. 25.

Prelevamenti sulla dotazione annuale

1. Le somme derivanti dal finanziamento del CNEL, sulla base delle disposizioni vigenti, a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disponibili presso l'apposito conto corrente, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato al predetto Consiglio.

2. I prelevamenti sulla dotazione annuale sono autorizzati dal segretario generale.

3. Le somme di cui al comma 1 vengono trasferite, a mezzo di vaglia cambiario della Banca d'Italia, o con altra procedura, prevista dalle vigenti norme contabili, presso un istituto di credito *(seguono alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).*

4. Gli interessi maturati sul deposito di cui al comma 3 vengono annualmente versati in conto entrate eventuali del Tesoro e la relativa quietanza viene allegata al conto consuntivo del bilancio, ai sensi dell'articolo 35.

Art. 26.

Entrata diverse

1. Al bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono imputate le entrate derivanti dallo svolgimento di attività congiunte con altri soggetti pubblici o privati, dalla cessione di beni o prestazione di servizi, nonché ogni altra entrata.

Art. 27.

Reversali di incasso

1. Le reversali di incasso sono firmate dal dirigente competente.

2. Le reversali sono registrate in ordine cronologico all'atto della trasmissione al servizio di cassa per la riscossione.

Capo III

GESTIONE DEL BILANCIO - SPESE

Art. 28.

Classicazione delle spese

1. Le spese del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono classificate nei seguenti titoli:

titolo I: spese correnti;

titolo II: spese in conto capitale;

titolo III: partite di giro.

Art. 29.

Gestione delle spese

1. Le spese sono ripartite in unità previsionali di base, come definite dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, individuate con determinazione del segretario generale. Le spese sono riaggregate per funzioni obiettivo, indicate in apposito allegato al bilancio di previsione. Si provvede, altresì, alla progressiva introduzione della contabilità economica attraverso un sistema contabile fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, secondo i principi di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo del 1997, n. 279.

2. Il presidente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, assegna le risorse al segretario generale, che le ripartisce tra i dipartimenti e gli uffici da lui direttamente dipendenti. I dirigenti generali distribuiscono le risorse loro assegnate tra i dirigenti titolari di centri di responsabilità, previa definizione degli obiettivi che si intendono perseguire.

3. I dirigenti generali e i dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa sono responsabili della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnate.

4. Il segretario generale esercita autonomi poteri di spesa, nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che gli altri dirigenti possono impegnare.

5. Il Collegio dei revisori controlla, almeno trimestralmente, l'andamento delle spese in rapporto allo stato di previsione.

Art. 30.

Assunzione degli impegni

1. Su richiesta del segretario generale il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su deliberazione dell'ufficio di presidenza e previo parere del Collegio dei revisori, autorizza le spese che impegnano il bilancio per più esercizi.

2. Gli impegni di spesa sono assunti con provvedimento del segretario generale, su proposta dei dirigenti e nei limiti di spesa assegnati. Gli impegni di spesa sono inoltrati all'ufficio competente per la registrazione.

3. Le determinazioni e i provvedimenti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto della spesa;

b) le modalità di esecuzione;

c) l'importo previsto;

d) il capitolo e l'articolo di riferimento e, in caso di spese pluriennali, gli anni finanziari sui quali si prevede che la spesa inciderà.

4. Con l'approvazione del bilancio e le successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per le indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri, nonché per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le spese dovute in base a contratti in essere o disposizioni di legge o regolamentari.

5. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti degli stanziamenti di bilancio iscritti ai capitoli ai quali si riferiscono, salvo il ricorso al fondo di riserva di cui all'articolo 21.

Art. 31.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa è effettuata dal dirigente dell'ufficio proponente, previo riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. Nel caso di lavori e forniture, la liquidazione è subordinata al collaudo di cui all'articolo 45.

Art. 32.

Ordinazione e pagamento della spesa

1. All'ordinazione della spesa, liquidata ai sensi dell'articolo 32, si provvede mediante emissione di mandati di pagamento, ai quali devono essere allegati i documenti giustificativi relativi alla autorizzazione e alla registrazione della spesa.

2. I pagamenti possono essere effettuati a mezzo di bonifici bancari o di assegni di conto corrente a carico del deposito bancario di cui all'articolo 25.

3. Con provvedimento del segretario generale sono istituiti un fondo economato per la minuta manutenzione, un fondo cassa per le minute spese ed un fondo archivio per le spese relative alla corrispondenza della presidenza e degli uffici del Consiglio. L'importo di ciascuno di detti fondi non può essere superiore a lire 20 milioni, reintegrabili con provvedimento del segretario generale.

4. I responsabili dei fondi di cui al comma 3 sono tenuti al rendiconto trimestrale.

Art. 33.

Spese di rappresentanza

1. Il presidente, su proposta del segretario generale, determina la tipologia delle spese di rappresentanza che possono essere ammesse nei limiti del relativo stanziamento di bilancio. Tali spese, nell'ambito dei fini istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, devono comunque essere finalizzate a perse-

guire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine dell'istituzione, in occasione di incontri di lavoro del presidente, dell'ufficio di presidenza e, su apposita delega, di altri componenti del Consiglio, del segretario generale e dei dirigenti. Le spese sono di volta in volta autorizzate dal segretario generale.

2. Ai componenti di organismi collegiali non disciplinati dall'articolo 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, istituiti con delibera dell'assemblea, non residenti a Roma, in occasione della convocazione formale presso la sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 34.

Spese per convegni

1. Gli oneri connessi con l'organizzazione di convegni, forum, seminari e manifestazioni organizzati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono posti a carico di un apposito capitolo di bilancio.

Art. 35.

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto a cura del segretariato generale entro il 31 marzo di ciascun anno. Previo esame del Collegio dei revisori, il rendiconto viene sottoposto dal presidente all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile.

2. Nel conto consuntivo sono indicate le entrate e le spese di competenza dell'anno, rispettivamente accertate e impegnate, riscosse o rimaste da pagare, nonché la gestione dei residui attivi e passivi.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione, il rendiconto delle spese, con i documenti giustificativi, è trasmesso alla Corte dei conti.

Capo IV

GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 36.

Accertamento e gestione dei residui attivi e passivi

1. L'individuazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, è fatta a cura degli uffici amministrativi del segretariato generale sulla base degli elenchi delle singole partite trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese.

2. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

Capo V

BENI MOBILI STRUMENTALI

Art. 37.

Classificazione dei beni mobili strumentali

1. I beni mobili necessari al funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono descritti nell'inventario generale in conformità delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 38.

Inventario dei beni

1. I beni mobili sono presi in carico dall'economo. La consegna si effettua con l'iscrizione negli inventari.

2. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la loro natura e specie;

b) il titolo e l'anno di acquisizione;

c) il luogo in cui si trovano;

d) la quantità ed il numero;

e) il valore.

3. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo d'acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.

4. Gli impianti fissi ed amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, sono iscritti in apposito elenco denominato «registro delle manutenzioni».

Art. 39.

Carico e scarico dei beni

1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dall'economo.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili dichiarati fuori uso, ovvero per perdita, cessione o altri motivi è disposta dal segretario generale, su richiesta dell'economo.

3. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso, qualora l'asta pubblica sia andata deserta, può essere esperita la trattativa privata.

4. Nel caso in cui le operazioni di vendita non abbiano avuto esito favorevole e la Croce rossa non intenda ritirare i beni dichiarati fuori uso, gli stessi, dopo la cancellazione dagli inventari, possono essere devoluti ad altri enti assistenziali o inviati alla discarica.

Art. 40.

Ricognizione dei beni e rinnovo degli inventari

1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e del loro valore ed almeno ogni dieci al rinnovo degli inventari. La prima ricognizione deve essere completata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41.

Materiali di consumo

1. Alla tenuta di apposita contabilità a quantità e specie, per gli oggetti di cancelleria, stampati, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo, provvede l'economo che si avvale di appositi registri analitici. Il carico di detto materiale avviene sulla base degli ordini di carico delle bollette di consegna dei fornitori.

Capo VI

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 42.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)

Art. 43.

Collaudo dei lavori

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Per i preventivi e gli atti di collaudo di lavori e forniture che comportino una competenza tecnica specifica può essere richiesto l'intervento degli organi tecnici dell'amministrazione dello Stato. Negli altri casi il collaudo è eseguito da un dirigente designato dal segretario generale.

3. Nel caso di importi inferiori a L. 50.000.000, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un funzionario appositamente incaricato.

4. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da persone che abbiano diretto o sorvegliato lavori o stipulato il contratto.

Art. 44.

Cassiere

1. Il cassiere, nominato dal segretario generale, ha il compito di curare gli adempimenti connessi alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

2. In particolare, il cassiere:

a) effettua i prelevamenti dalla tesoreria autorizzati dal segretario generale;

b) cura i rapporti con la Banca d'Italia e con l'istituto di credito di cui all'articolo 26;

c) è responsabile della regolarità di tutte le operazioni di cassa e delle procedure automatizzate di collegamento con l'istituto di credito di cui all'articolo 26;

d) è responsabile dei valori, in numerario o in titoli, che gli sono affidati in custodia o in deposito;

e) qualora siano notificati atti giudiziari di opposizione o pignoramento, relativamente a somme per le quali sia stato emesso l'ordine di pagamento, sospende il pagamento stesso, informandone il segretario generale;

f) tiene un registro di carico e scarico delle autorizzazioni di prelievo dalla tesoreria e di quelle di pagamento; un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dai quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi di pagamento eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera; un registro dei valori e dei titoli in deposito.

3. Il cassiere compila trimestralmente la situazione di cassa su apposito modello.

4. Le operazioni di riscossione e pagamento possono essere affidate mediante convenzione di tesoreria all'istituto di credito di cui all'articolo 25.

Art. 45.

Economo

1. L'economo, nominato dal segretario generale, cura:

a) gli adempimenti connessi ai procedimenti riguardanti le gare, le licitazioni e le trattative private, ed i servizi in economia;

b) gli adempimenti riguardanti la stipulazione e l'esecuzione dei contratti;

c) la custodia dei contratti e la tenuta del relativo registro, segnalando al dirigente competente, con congruo anticipo rispetto ai termini per la disdetta, i contratti in scadenza;

d) la gestione dei beni immobili e mobili, provvedendo anche alla manutenzione e alla conservazione degli stessi;

e) l'acquisto delle forniture, dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici curando la tenuta del relativo registro di carico e scarico; il prelievo del materiale da parte dei singoli uffici avviene con richiesta scritta e firmata dal dirigente dell'ufficio richiedente;

f) la tenuta di un registro di inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione al Consiglio.

Art. 46.

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità dello Stato.

Art. 47.

Abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966 e successive modificazioni

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, e successive modificazioni, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 3

Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione degli articoli da 1 a 16, dell'art. 25, comma 3 (limitatamente alle parole «scelto dal Segretario generale, secondo le procedure di cui all'articolo 42») e dell'art. 42, ai sensi della deliberazione della sezione del controllo del 18 novembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come da ultimo modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è il seguente:

«5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51».

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo degli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), è il seguente:

«Art. 20 *(Regolamenti)*. — 1. L'attività del CNEL è disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento.

2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'art. 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalità di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Rubblica, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

«Art. 21 *(Stato di previsione della spesa e rendiconti)*. — 1. L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'art. 20.

3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.

4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti».

— Per il testo dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi in nota al titolo.

Note all'art. 29:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 1 *(Unità previsionali di base)*. — 1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato è ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unità previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. La determinazione delle unità previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti

all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attività amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini».

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 279/1997 è il seguente:

«Art. 10 *(Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.

3. Il piano dei conti, definito nella tabella *B* allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3».

Nota all'art. 33:

— Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 936/1986 è il seguente:

«Art. 15 *(Comitati e commissioni)*. — 1. In relazione ai lavori dell'assemblea dedicati all'esame delle materie di cui all'art. 10, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, istituisce comitati e commissioni tenendo conto delle rappresentanze presenti nel Consiglio anche in riferimento alle materie trattate».

Nota all'art. 47:

— Il D.P.R 17 dicembre 1996 reca: «Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro». Il medesimo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967.

99G0514

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 22 settembre 1999, n. **441.**

Regolamento recante criteri e modalità per il finanziamento delle spese di partecipazione a gare internazionali di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni» ed, in particolare, l'articolo 3;

Vista la legge 29 luglio 1981, n. 394, concernente «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane» ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto l'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale il regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 304/1990, è adottato dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero» ed in particolare l'articolo 25, a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, viene attribuita alla Simest S.p.a. che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui è titolare l'attuale gestore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'articolo 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dei rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 13 febbraio 1992, con il quale è stata data attuazione all'articolo 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Considerato che con successivo regolamento saranno disciplinate modalità, criteri di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui al comma 5 dell'articolo 22 del citato decreto legislativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 36041 del 28 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

«Legge 29 luglio 1981, n. 394»: la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;

«Legge»: legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3, recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni, in particolare per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione a gare internazionali;

«Fondo»: il Fondo istituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, e trasferito alla Simest S.p.a., ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Comitato: il comitato istituito presso il soggetto gestore, in base ad apposita convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., per l'amministrazione dei Fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 143/1998;

Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;

ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilità dei Fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.

Finalità dell'agevolazione

1. Ai sensi della legge, le disponibilità del Fondo, nel limite complessivo di cinquanta miliardi, possono essere utilizzate per il finanziamento di spese per la partecipazione all'estero di imprese italiane a gare internazionali indette in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

Art. 3.

Massimali dei finanziamenti

1. Il limite massimo dell'importo del finanziamento è determinato in rapporto al valore della commessa sulla base dei seguenti parametri:

a) 1,00% per i primi 50 miliardi di lire;

b) 0,70% per i successivi 50 miliardi di lire;

c) 0,50% per i successivi 100 miliardi di lire;

d) 0,25% per l'eccedenza.

2. Nel caso in cui l'impresa partecipi ad una gara in cui il valore della commessa sia suddiviso in porzioni o lotti, ai fini del calcolo dell'importo del finanziamento verrà considerato solo il valore del lotto o porzione della commessa per il quale l'impresa presenti la propria offerta, a condizione che esso figuri nel bando di gara o altro documento ufficiale probante.

3. Nei casi di gare per servizi di ingegneria e/o consulenza tecnico-economica, il limite massimo dell'importo del finanziamento è determinato in rapporto al valore della commessa sulla base dei seguenti parametri:

a) 5,00% per i primi 10 miliardi di lire;

b) 1,00% per l'eccedenza.

4. Qualora il valore della commessa sia espresso in valuta estera, il tasso di cambio da applicare per la conversione in lire è quello del giorno della presentazione della domanda o della presentazione della prima domanda al soggetto gestore nel caso di più domande di diverse imprese partecipanti alla stessa gara.

5. L'importo massimo del finanziamento, che può essere concesso ad ogni beneficiario, è fissato in lire due miliardi per ciascuna gara internazionale.

6. Il massimale agevolabile per singola gara internazionale è fissato in lire cinque miliardi, fermo restando il limite di due miliardi per ciascun beneficiario.

7. In caso di raggiungimento del limite massimo, l'importo di cinque miliardi, o l'eventuale residuo non ancora deliberato, viene ripartito tra tutti i concorrenti in proporzione all'importo di finanziamento richiesto.

8. L'importo massimo del finanziamento per singolo beneficiario, che partecipi a più gare internazionali, è fissato in lire cinque miliardi per anno, da calcolare prendendo a riferimento l'importo complessivo dei finanziamenti deliberati dal comitato. In ogni caso, l'esposizione finanziaria massima di ogni beneficiario nei confronti del Fondo non può essere superiore a dieci miliardi di lire al netto dei rimborsi effettuati entro il mese antecedente la delibera del comitato.

9. Qualora le imprese costituenti una joint-venture o un'associazione temporanea di imprese partecipante ad una gara presentino domande di finanziamento separate e la somma di tali domande superi il massi-

male agevolabile per singola gara, il massimale è ripartito tra le imprese proporzionalmente al finanziamento richiesto da ciascuna di esse oppure, su loro richiesta, proporzionalmente alla loro partecipazione alla joint-venture o associazione.

10. Se più imprese appartenenti ad un gruppo presentano domande di finanziamento nell'ambito di una stessa gara internazionale, l'importo di finanziamento concedibile alle imprese del gruppo non può complessivamente superare due miliardi di lire, come stabilito al comma 5 per le singole imprese. A tal fine si intende per gruppo un insieme di imprese collegate i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato. In ogni caso, l'importo complessivo dei finanziamenti concessi ad imprese facenti parte di uno stesso gruppo non può essere superiore a dieci miliardi di lire al netto dei rimborsi effettuati entro il mese precedente la delibera del comitato.

Art. 4.

Garanzie del finanziamento

1. Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura dei singoli importi da erogare, deve prestare al soggetto gestore una o più delle seguenti tipologie di garanzia, da sottoporre, unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del comitato: fidejussione bancaria, assicurativa; di consorzi di garanzia collettiva fidi (convenzionati con il soggetto gestore), pegno su titoli.

Art. 5.

Costi finanziabili

1. Sono ammesse al finanziamento le spese di partecipazione alla gara sostenute posteriormente alla data di arrivo al soggetto gestore della domanda di finanziamento e fino al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta definitiva.

2. Le fasi temporali dell'offerta in cui possono essere effettuate le spese sono le seguenti:

a) fase della prequalifica;

b) fase dell'offerta;

c) fase della negoziazione dell'offerta.

3. Qualora l'impresa richieda il finanziamento delle spese relative alla fase di pre-qualifica — fermo restando che il termine iniziale per il riconoscimento di tali spese resta comunque la data di arrivo della domanda —, l'esame della richiesta ha luogo dopo che l'impresa abbia comunicato l'esito della fase di pre-qualifica. Il finanziamento di dette spese è ammesso solo qualora la pre-qualifica sia prevista dal bando di gara o da altra idonea documentazione. Le relative spese devono essere inoltre inerenti alla partecipazione alla gara, costituendo parte dei costi da sostenere per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'impresa non abbia superato la fase di pre-qualifica, il comitato delibera riguardo alle spese sostenute ed il relativo finanziamento è erogato per intero dopo la stipula del contratto.

4. Le spese sostenute vanno riferite al momento del verificarsi dell'evento generatore della spesa, a prescindere dall'effettivo pagamento. In particolare, i costi interni delle imprese, finalizzati alla partecipazione alla gara e sostenuti nei termini di cui sopra, sono ammissibili al finanziamento a prescindere dal momento della loro contabilizzazione.

5. Fra gli importi delle singole voci di spesa è ammessa una compensazione non superiore al quindici per cento.

Art. 6.

Domanda di finanziamento

1. La domanda di concessione del finanziamento è redatta su apposito modulo approvato dal comitato. Nel modulo è indicata la documentazione da allegare, tra cui obbligatoriamente il bando di gara o l'invito a partecipare alla gara. L'importo del finanziamento da richiedere è calcolato sulla base del preventivo delle spese per l'elaborazione, la presentazione e la discussione dell'offerta, qualora quest'ultima sia prevista dalle procedure di gara.

2. La domanda è presentata al soggetto gestore, che la registra in ordine cronologico secondo la data di arrivo. Il soggetto gestore comunica all'impresa, entro cinque giorni, la data di ricevimento e il numero di posizione ad essa attribuito.

3. Sono ammissibili solo le domande presentate anteriormente alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, quale fissata dal bando di gara o da analoga idonea documentazione e specificamente indicata dall'impresa nella domanda stessa. In assenza di tale indicazione la domanda non è ammissibile.

Art. 7.

Istruttoria

1. Le domande di finanziamento sono esaminate dal soggetto gestore in ordine cronologico di arrivo. Il soggetto gestore effettua l'istruttoria al fine di valutare la capacità economica e finanziaria dell'impresa, di accertare la finanziabilità delle spese preventivate e le modalità di partecipazione alla gara, nonché la validità economico-commerciale della gara stessa. In merito ai citati aspetti economico-commerciali, il soggetto gestore può richiedere un parere al Ministero.

2. Il soggetto gestore può chiedere all'impresa chiarimenti e documentazione integrativa, tra cui documen-

tazione probatoria della partecipazione alla gara. L'impresa destinataria della richiesta istruttoria provvede a fornire la documentazione richiesta entro trenta giorni. In mancanza di riscontro, è inviato all'impresa un sollecito; qualora l'impresa non risponda entro ulteriori quindici giorni, la domanda viene archiviata.

3. Le relazioni istruttorie predisposte dal soggetto gestore sono sottoposte all'esame del comitato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

4. Ai sensi dell'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ai finanziamenti sono ammesse con priorità, in base ai criteri fissati dal comitato, le domande presentate da imprese in possesso di certificazione di qualità.

5. L'esito della richiesta di finanziamento è comunicato per iscritto al soggetto richiedente entro quindici giorni dalla data della delibera del comitato.

Art. 8.

Contratto di finanziamento

1. Entro tre mesi dalla data della comunicazione relativa alla concessione del finanziamento, il beneficiario presenta al soggetto gestore la documentazione richiesta per la stipula del contratto di finanziamento, che deve avvenire nel termine ulteriore di trenta giorni.

2. In caso di mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti, l'impresa decade dai benefici del finanziamento.

Art. 9.

Erogazione del finanziamento

1. Il soggetto gestore, dopo la stipula del contratto di finanziamento, su richiesta dell'impresa, eroga una quota pari al cinquanta per cento del finanziamento concesso. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di due mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo motivata domanda di proroga non superiore ad ulteriori due mesi. In assenza di richiesta di erogazione entro il termine di cui sopra, l'operazione è sottoposta al comitato per l'eventuale revoca del finanziamento.

2. Un'ulteriore quota, pari al trenta per cento del finanziamento, viene erogata entro i trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, previa presentazione al soggetto gestore di una dichiarazione con la quale il beneficiario attesti l'avvenuta presentazione dell'offerta.

3. Il restante venti per cento è erogato dietro presentazione della prova che l'impresa sia stata chiamata alla fase di discussione dell'offerta. A tal fine, costituisce prova della chiamata alla fase di discussione dell'offerta anche la richiesta del committente. L'impresa è tenuta a documentare tale richiesta producendo la relativa lettera del committente.

4. Qualora la fase della discussione dell'offerta non sia provabile, il comitato, su richiesta dell'impresa, può autorizzare l'erogazione dell'ultimo venti per cento del finanziamento. Nel caso in cui l'impresa abbia già presentato il consuntivo delle spese sostenute e queste risultino inferiori all'ottanta per cento del finanziamento concesso sulla base del preventivo, l'erogazione sarà pari all'importo del consuntivo. Qualora la fase di discussione dell'offerta non sia prevista dal bando di gara, il finanziamento concesso sulla base del preventivo è interamente erogato secondo le seguenti modalità:

a) 50% dopo la stipula del contratto;

b) 50% dietro attestazione di avvenuta presentazione dell'offerta.

5. Il periodo di utilizzo del finanziamento dura diciotto mesi a partire dalla data della stipula del contratto di finanziamento.

Art. 10.

Rimborso del finanziamento

1. I beneficiari di finanziamento delle spese per partecipare a gare internazionali sono tenuti a comunicare al soggetto gestore, nei trenta giorni successivi alla conoscenza dell'esito della gara, il relativo esito o l'eventuale ritiro o esclusione. Qualora l'impresa sia venuta a conoscenza di tale esito con modalità diversa dalla comunicazione ufficiale da parte del committente, è autorizzata ad autocertificare l'esito della gara entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'esito. L'impresa deve inoltre inviare, entro i successivi sessanta giorni, una dichiarazione contenente la distinta di tutte le spese effettivamente sostenute, resa, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante e confermata, per quanto attiene alla concordanza con le scritture contabili e con la documentazione agli atti dell'impresa, dal presidente del collegio dei sindaci, ove esistente.

2. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino, a consuntivo, inferiori all'importo del finanziamento erogato, i beneficiari sono tenuti alla restituzione, entro tre mesi dalla comunicazione all'impresa della delibera del comitato, in unica soluzione, dell'importo non documentato, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, con conguaglio delle somme eventualmente già rimborsate.

3. Il ritardo nella comunicazione al soggetto gestore, di cui al precedente comma 1, comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, pari agli interessi maturati pro-die sull'importo erogato calcolati al

tasso di riferimento aumentato di due punti percentuali. Detta penale deve essere immediatamente pagata dall'impresa in unica soluzione a semplice richiesta del soggetto gestore.

4. L'importo erogato è rimborsato in cinque rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali scade ventiquattro mesi dalla data della prima erogazione. Gli interessi, corrisposti in via semestrale posticipata, sono calcolati sul debito residuo al tasso agevolato, salvo i casi di cui al comma 7, lettera *d),* del presente articolo, e decorrono dalla data di ciascuna erogazione.

5. Il tasso agevolato è pari al quaranta per cento del tasso di riferimento applicabile alle operazioni di credito agevolato alle esportazioni a tasso variabile, effettuate con raccolta sul mercato interno, determinato secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.

6. Il tasso applicabile per il computo degli interessi è quello vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

7. Le somme riscosse sono rimborsate, in relazione alla situazione del beneficiario rispetto all'esito della gara, secondo le seguenti modalità:

a) aggiudicatari della gara, firmatari di un contratto: la restituzione deve essere, effettuata a tasso agevolato nei trenta giorni successivi alla data di incasso dell'anticipo contrattuale concesso dal committente, considerando come data di incasso quella in cui sia pervenuto all'impresa almeno l'80% di tale anticipo. I beneficiari devono comunicare al soggetto gestore l'avvenuto incasso dell'anticipo entro i quindici giorni lavorativi successivi. Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della penale nella misura stabilita al comma 3 del presente articolo. In relazione alla peculiarità di taluni contratti, che non prevedono il versamento di un anticipo alla ditta aggiudicataria, ma soltanto un primo pagamento, successivo alla stipula, tale pagamento è considerato equivalente al versamento dell'anticipo contrattuale ai fini della decorrenza dell'obbligo di restituzione del finanziamento;

b) aggiudicatari della gara non firmatari di contratto, ovvero casi in cui non sia previsto un anticipo: il rimborso delle somme riscosse deve essere effettuato secondo le modalità previste nel comma 4 del presente articolo. Qualora gli aggiudicatari firmino successivamente i contratti e riscuotano il relativo anticipo contrattuale, essi restituiscono il finanziamento residuo secondo le modalità previste alla precedente lettera *a);*

c) non aggiudicatari che, per comportamento a loro non imputabile, si siano ritirati dalla gara o siano stati esclusi, nonché non aggiudicatari a causa dell'annullamento della gara da parte dell'appaltante: la restituzione delle somme riscosse deve avvenire secondo le modalità previste al comma 4 del presente articolo;

d) non aggiudicatari che, per comportamento a loro imputabile, si siano deliberatamente ritirati dalla gara o siano stati esclusi:

1) qualora non sia stata presentata l'offerta, i beneficiari sono tenuti a restituire, a tasso di riferimento, le somme riscosse nei trenta giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle offerte;

2) qualora i beneficiari si siano ritirati o siano stati esclusi successivamente alla presentazione dell'offerta, sono tenuti alla restituzione, a tasso di riferimento, degli importi ottenuti nei trenta giorni successivi alla data di conclusione della gara.

8. Il comitato valuta le cause invocate dai beneficiari del finanziamento per giustificare il proprio ritiro o esclusione dalla gara sulla base di criteri di massima adottati preventivamente ed in via generale con apposita deliberazione.

9. In caso di ritardo nel rimborso del finanziamento alle scadenze stabilite o di altre somme comunque dovute al Fondo, sono corrisposti interessi di mora calcolati ad un tasso pari a quello legale, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di cinque punti.

10. Per il recupero delle somme dovute dalle imprese al fondo, il soggetto gestore è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11.

Consuntivo

1. Entro sei mesi dalla ricezione della distinta delle spese effettivamente sostenute, il soggetto gestore predispone per l'esame del comitato una relazione che:

a) metta a confronto le spese a consuntivo con quelle a preventivo;

b) informi sulla conclusione della gara e sulle modalità adottate per il rimborso del finanziamento;

c) fornisca gli elementi per la valutazione delle cause dell'eventuale ritiro o esclusione dalla gara dell'impresa beneficiaria.

2. Qualora il Ministero abbia effettuato controlli diretti sulla realizzazione delle iniziative, alle relazioni predisposte dal soggetto gestore sono allegate anche le relazioni redatte dal Ministero.

3. Il comitato, ai sensi del precedente articolo 10, decide le modalità di rimborso del finanziamento.

Art. 12.

Controlli

1. Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco, controlla le operazioni oggetto di finanziamento ai sensi del presente regolamento. A tal fine, il Ministero può avvalersi della collaborazione dell'ICE. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero trasmette al comitato il programma dei controlli che intende effettuare. Il comitato approva il programma e dispone l'invio al Ministero delle delibere e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli.

3. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese risultanti dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nella richiesta di finanziamento; effettua, altresì, controlli a campione richiedendo alle imprese la necessaria documentazione in originale o in copia conforme; segnala al comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate.

4. I risultati dei controlli sono trasmessi al comitato; il soggetto gestore procede ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera *d),* del presente decreto nel caso in cui sia stato accertato un uso improprio del finanziamento ricevuto.

Art. 13.

Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, oltre all'attività istruttoria, provvede, sulla base delle delibere del comitato, alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed all'effettuazione delle erogazioni, nonché alla tutela e al recupero dei crediti, ivi compresa l'escussione delle garanzie.

Art. 14.

Norma finale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, del 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 1992, n. 87, nonché nella circolare del Ministero del commercio con l'estero del 19 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1992, n. 304. Tali disposizioni restano comunque applicabili, fino alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, alle domande pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 settembre 1999

Il Ministro
del commercio con l'estero
FASSINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1999
Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 143

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il titolo della legge 20 ottobre 1990, n. 304, vedi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1990, n. 251. Si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3. — 1. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 304, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.

3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981».

— La legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1981, n. 206. Si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2. — È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n),* della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 14, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 22:

«7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:

«Art. 25 *(Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1».

— La legge 20 ottobre 1990, n. 304, citata in precedenza.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art. 12:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— La legge 23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988. Si riporta il testo del vigente comma 3 dell'art. 17:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto del Ministero del tesoro 13 febbraio 1992 recante «Settori beneficiari, criteri, modalità e limiti dei finanziamenti agevolati erogati dal Mediocredito centrale per le spese inerenti alla partecipazione delle imprese a gare internazionali all'estero» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 1992, n. 87.

Note all'art. 1:

— La legge 29 luglio 1981, n. 394, è citata nelle note alla premessa.

— Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, è citato nelle note alla premessa.

— L'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, è riportato nelle note alla premessa.

— L'art. 2 della citata legge 29 luglio 1981, n. 394, è riportato nelle note alla premessa.

— L'art. 25 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è riportato nelle note alla premessa.

— La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1990, n. 101.

Nota all'art. 7:

— L'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, citato nelle note alla premessa, al comma 8 così recita:

«8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese può essere riconosciuto un accesso prioritarto, ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda».

Note all'art. 10:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 23. Si riporta il testo degli articoli 4 e 20:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Il decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994 recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1994, n. 304.

— Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1910, n. 227.

Note all'art. 14:

— Il decreto del Ministro del tesoro 13 febbraio 1992 recante «Settori beneficiari, criteri, modalità e limiti dei finanziamenti agevolati erogati dal Mediocredito centrale per le spese inerenti alla partecipazione delle imprese a gare internazionali all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 1992, n. 87.

— La circolare del Ministero del commercio con l'estero 19 dicembre 1992 recante «Determinazione ai sensi della legge n. 241/1990, della procedura e dei criteri di concessione a imprese esportatrici di finanziamenti agevolati, previsti dalla legge n. 394/1981, per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari, nonché dei finanziamenti agevolati delle spese di partecipazione a gare internazionali, di cui alla legge n. 304/1990 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1992, n. 304.

99G0517

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 1999.

Schema di convenzione tipo per l'affidamento delle attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, a partire dal 1° gennaio 1999, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, e che con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

Visto il proprio decreto del 25 novembre 1998, n. 418, con il quale, in virtù del predetto art. 17, comma 10, è stato adottato il regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;

Visto il comma 2 dell'art. 2 del proprio decreto del 25 novembre 1998, n. 418, con il quale sono individuati gli elementi di cui la regione tiene conto ai fini dell'affidamento a terzi delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

Sentito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 9530 del 10 dicembre 1998;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva per la riscossione nell'adunanza del 15 dicembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1507/98 del 22 dicembre 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 1999;

Visti i prescritti pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi, entrambi, in data 28 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della stipulazione della convenzione con la quale le regioni affidano a terzi, individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, le attività di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, è approvato lo schema di convenzione tipo riportato in allegato al presente decreto.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE............ ED IL CONCESSIONARIO PER IL CONTROLLO E LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE.

La regione .... (di seguito denominata «regione»), rappresentata da (nome e cognome) ....

nella sua qualità di .... ;

e

il concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche .... (di seguito denominato «concessionario»), con sede in (comune, provincia, indirizzo) ...., codice fiscale n. ...., rappresentato da (nome e cognome) .... nella sua qualità di ...., vincitore della gara svolta mediante procedura ad evidenza pubblica indetta dalla regione per l'affidamento dell'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

premesso

che l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, tra l'altro, che la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

che il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, ha disciplinato tali modalità ed ha previsto la creazione di archivi delle tasse automobilistiche;

che il predetto art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, prevede, altresì, l'approvazione di uno schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, le attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

che il citato decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 ha individuato all'articolo 2, comma 2, gli elementi dei quali deve tenersi conto ai fini dell'affidamento delle attività di controllo e riscossione sopra richiamate;

che il più volte citato art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, dispone, inoltre, che la riscossione coattiva delle tasse automobilistiche sia svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

che la materia disciplinata dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 è stata innovata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 112, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione;

che il decreto del Ministro delle finanze del 10 novembre 1999 ha approvato lo schema tipo di convenzione di cui al citato art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la determinazione delle modalità di svolgimento da parte del concessionario del servizio di riscossione e di controllo delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli alla regione nonché la previsione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.

Articolo 2

Durata della convenzione e recesso

1. La presente convenzione ha effetto a partire dal .... al ....

2. Il concessionario ha facoltà di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente convenzione previa comunicazione alla regione, con il preavviso di sei mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La regione può revocare la presente convenzione dandone apposita comunicazione al concessionario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La revoca ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del concessionario.

Articolo 3

Garanzia

1. Il concessionario, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a fornire una fidejussione bancaria o assicurativa di L. .... (pari a euro ....) a favore della regione secondo le seguenti modalità ....

Articolo 4

Collegamento

1. Il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti viene effettuato mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite del sistema informatico approvato dalla regione, che assicuri il collegamento in tempo reale con gli archivi anzidetti e garantisca la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi.

2. Le modalità di collegamento e le caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso sono definite nell'allegato tecnico alla presente convenzione.

3. Il concessionario ed il gestore del sistema informatico possono utilizzare i dati informativi in loro possesso per i soli fini stabiliti dall'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 5

Modalità della riscossione

1. Ai fini della riscossione, il concessionario attiva il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche attraverso gli strumenti informatici in suo possesso, secondo le modalità previste nell'allegato tecnico alla presente convenzione.

2. È fatto obbligo al concessionario di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento riporta l'indicazione relativa al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla regione di residenza del proprietario, al periodo di validità del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonché ai dati identificativi del concessionario ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa.

3. La riscossione coattiva è effettuata a norma del decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 112.

Articolo 6

Modalità di riversamento

1. Le somme incassate devono essere versate alla regione nei tempi e con le modalità seguenti: ....

2. Sulle somme riversate successivamente alla scadenza stabilita si applicano gli interessi nella misura del tasso ....; in caso di ritardato o omesso versamento di oltre .... giorni si procede all'escussione della garanzia ed alla contestuale sospensione del rapporto prevista dal successivo articolo 9.

Articolo 7

Controlli

1. Il concessionario effettua i controlli sui versamenti di competenza della regione prelevando i dati dagli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418. Tale attività di controllo è svolta con periodicità e nei termini di seguito indicati: ....

Articolo 8

Compenso per il servizio

1. Il concessionario riceve un compenso pari a lire .... , (pari a euro ....), per lo svolgimento delle operazioni connesse al servizio di riscossione e controllo oggetto della presente convenzione.

Articolo 9

Poteri di controllo, sospensione e revoca della convenzione

1. La regione ha facoltà di disporre ispezioni nei confronti del concessionario al fine di verificare che le operazioni di riscossione e controllo siano effettuate dal soggetto stesso nel rispetto dei criteri di correttezza e di trasparenza, nonché secondo le norme previste dalla presente convenzione.

2. La regione, a seguito dei controlli effettuati sulle attività allo svolgimento delle quali è tenuto il concessionario, può sospendere il rapporto oggetto della convenzione stessa, o, nel caso di inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto, revocare il rapporto stesso, secondo le modalità indicate al comma 3 dell'articolo 2.

Articolo 10

Inadempimenti del concessionario

1. In caso di ritardato invio dei dati o di irregolarità che non consentano l'attribuzione dei pagamenti effettuati dai contribuenti, si applicano penali pari, rispettivamente, al ...., nel caso di invio effettuato entro .... , ed al .... nel caso di una percentuale di irregolarità pari o superiori al ....

2. Le irregolarità di cui al comma 1 sono contestate dalla regione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente apposito avviso di pagamento. In caso di mancato spontaneo pagamento nei .... giorni successivi alla notifica, entro i quali il concessionario ha facoltà di presentare osservazioni, la regione provvede, qualora non ritenga fondate le eventuali osservazioni del concessionario, alla escussione della garanzia.

Articolo 11

Eventi eccezionali

1. Qualora il soggetto convenzionato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il soggetto convenzionato abbia ripreso la normale attività.

Articolo 12

Clausola arbitrale

1. Ogni controversia è decisa da un collegio arbitrale composto da tre membri.

2. I tre membri sono nominati: uno dalla regione, uno dal concessionario, ed il terzo in accordo tra le parti.

3. In difetto, il terzo membro è scelto dal presidente del tribunale di .... , il quale nomina anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle due parti su invito dell'altra. Decorsi venti giorni dall'invito stesso, gli arbitri decidono in via rituale secondo diritto.

4. La parte convenuta in giudizio ha facoltà di declinare la competenza degli arbitri.

Articolo 13

Termine iniziale

1. La presente convenzione vincola il concessionario dal .... e la regione dal ....

Il concessionario

....

La regione

....

Luogo e data della stipulazione ....

99A10094

DECRETO 11 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino il giorno 20 ottobre 1999 dalle ore 8,10 alle ore 11,30 per malfunzionamento del sistema operativo e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino è accertato il giorno 20 ottobre 1999 dalle ore 8,10 alle ore 11,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 novembre 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A10096

DECRETO 11 novembre 1999.

Approvazione del modello del prospetto del ruolo, delle specifiche tecniche della consegna ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dei ruoli formati direttamente dall'ente creditore e del modello del riassunto dei ruoli erariali, ai sensi degli articoli 1, comma 1, 2, e 5, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 3 settembre 1999, n. 321.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto l'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 4 del citato decreto n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (CNC);

Visto l'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità con cui l'ufficio consegna il ruolo al concessionario del servizio nazionale della riscossione anche avvalendosi del CNC;

Visto l'art. 22 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, in base al quale, tra l'altro, i decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, e 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate iscritte a ruolo diverse dalle imposte sui redditi;

Visto il regolamento approvato con decreto 3 settembre 1999, n. 321, adottato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del predetto regolamento, che rinviano ad un decreto dirigenziale, da adottare dalle amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione, rispettivamente, del modello del prospetto del ruolo, delle specifiche tecniche della consegna ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, mediante trasmissione telematica al CNC, dei ruoli formati direttamente dall'ente creditore e del modello del riassunto dei ruoli erariali;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1999, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prospetto del ruolo, previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento approvato con decreto 3 settembre 1999, n. 321, adottato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è redatto in conformità al modello di cui all'allegato 1.

2. La consegna, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, mediante trasmissione telematica al CNC, dei ruoli formati direttamente dagli enti creditori avviene in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2.

3. Il riassunto dei ruoli erariali, previsto dall'art. 5, comma 1, del regolamento approvato con il citato decreto n. 321 del 1999, è redatto in conformità al modello di cui all'allegato 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO 1

PROSPETTO DEL RUOLO

ENTE CREDITORE
CONCESSIONE
PROVINCIA

CONSEGNA
TIPO
NUMERO RUOLO
NUMERO PARTITE
NUMERO ARTICOLI

ENTE BENEFICIARIO

☐ COMPETENZA
☐ RESIDUI

NUMERO ARTICOLI

CODICE ENTRATA	ANNO	IMPORTO CARICO	NUMERO RATE	CADENZA RATA
TOTALE				

ALLEGATO 2

FORNITURA

I campi indicati nel presente tracciato devono essere conformi alle specifiche e correttamente impostati, così come riportato nelle singole descrizioni. I campi alfanumerici valorizzati devono essere allineati a sinistra con spazi a destra, quelli non valorizzati devono essere inizializzati a spazi; i campi numerici valorizzati devono essere allineati a destra con zeri a sinistra, quelli non valorizzati devono essere inizializzati a zero. La lunghezza di tutti i tipi record è di 750 byte.

Le informazioni sono descritte suddivise in base al livello cui si riferiscono che corrisponde alla sequenza di fornitura dei record:

------------------------------ **inizio concessione**

la sequenza di record da R3A a R3Z si ripete per ogni ambito nella fornitura

record **R3A** = (inizio concessione) contiene le informazioni relative alla concessione
deve essere fornito un solo record R3A ad ogni inizio concessione

------------------------------------ **inizio ruolo**

la sequenza di record da R5A a R5Z si ripete per ogni ruolo nell'ambito

record **R5A** = (inizio ruolo) informazioni riferite all'intero ruolo (corrispondente al singolo ufficio nell'ambito della concessione)
deve essere fornito un solo record R5A ad ogni inizio ruolo

record **R5B** = informazioni riepilogate valide per il prospetto

------------------------------**dati della partita**

la sequenza di record da R7A a R7G si ripete per ogni partita nel ruolo

record **R7A** = (anagrafica ruolo) contiene le informazioni anagrafiche dell'intestatario del ruolo o dei coobbligati e altre informazioni valide per tutta la partita
deve essere presente almeno il record R7A relativo all'intestatario

record **R7B** = (ulteriori dati anagrafici) contiene informazioni anagrafiche non relative all'intestatario del ruolo

record **R7C** = (dati per cartella speciale) contiene i dati per cartella speciale
deve essere fornito un solo record R7C per ogni tipo imposta

record **R7D** = (dati per cartella) contiene i dati per la cartella
deve essere fornito un solo record R7D per ogni partita

record **R7E** = (contabile) contiene le informazioni contabili riferite al singolo articolo di ruolo
Nell'ambito della partita deve essere fornito almeno un record R7E
Possono essere presenti più record

record **R7F** = (ulteriori beneficiari) contiene le informazioni riguardanti eventuali ulteriori beneficiari. Nell'ambito dell'articolo di ruolo potrebbe non esserci un record R7F. Ci sono tanti R7F quanti sono gli ulteriori beneficiari.

record **R7G** = (record rate) contiene le informazioni riguardanti le rate per articolo di ruolo; è presente solo per gli articoli da ruolo con rate di importo diverso. Ci può essere più di un record R7G in funzione del numero delle rate.

-------------------------**fine partita**

------------------------------ **fine ruolo**

record **R5Z** = (fine ruolo) contiene totali riferiti all'intero ruolo
deve essere fornito un solo record R5Z ad ogni fine ruolo

------------------------- **fine concessione**

record **R3Z** = (fine concessione) contiene totali riferiti all'intera concessione
deve essere fornito un solo record R3Z ad ogni fine concessione.

Informazioni valide per tutta la concessione

- **Record tipo R3A (record di inizio concessione) Obbligatorio**

Contiene le informazioni valide per l'intera concessione

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'R3A'
2	**Codice Ente Creditore**	005	N	Codifica tabella C.N.C.
3	**Codice Ambito**	003	N	Codice Ambito
4	**Identificativo del file**[1]	020	AN	Identificativo del file trasmesso.
5	**Data creazione file**	008	N	Data di creazione del file espressa in AAAAMMGG
6	**Data consegna ruoli al Concessionario**	008	N	Nella forma AAAAMMGG E' la data fino alla quale sono stati calcolati gli interessi.
7	**Codice divisa operazione**	003	AN	ITL= importi il Lire - EUR= importi in Euro
8	**Release**	003	AN	Contiene l'indicazione della release del file: vale 'R01'
9	**Filler**	697	AN	

[1] **Identificativo del file :**

Sigla (3 byte AN) (Vale RVT)
Codice ente (5 byte N)
Codice Ambito (3 byte N)
Anno (4 byte N) (anno creazione file)
Progressivo (5 byte N) (univoco nell'anno di creazione file)

- **Record tipo R3Z (record di fine concessione) Obbligatorio**

Contiene le informazioni valide per l'intera fornitura

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'R3Z'
2	**Codice Ente Creditore**	005	N	Uguale a record 'R3A'
3	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'R3A'
4	**Identificativo del file**	020	AN	Uguale a record 'R3A'
5	**Data creazione file**	008	N	Uguale a record 'R3A'
6	**Data consegna ruoli al Concessionario**	008	N	Uguale a record 'R3A'
7	**Codice divisa operazione**	003	AN	Uguale a record 'R3A'
8	**N. record R5A**	007	N	Totale record R5A
9	**N. record R5B**	007	N	Totale record R5B
10	**N. record R7A**	007	N	Totale record R7A
11	**N. record R7B**	007	N	Totale record R7B
12	**N. record R7C**	007	N	Totale record R7C
13	**N. record R7D**	007	N	Totale record R7D
14	**N. record R7E**	007	N	Totale record R7E
15	**N. record R7F**	007	N	Totale record R7F
16	**N. record R7G**	007	N	Totale record R7G
17	**N. record R5Z**	007	N	Totale record R5Z
18	**N. record concessione**	007	N	Totale record compresi i tipo R3A e R3Z
19	**Totale capitale**	015	N	Sommatoria dei campi totale capitale con progressivo 15 del record tipo R5Z
20	**Totale sanzioni**	015	N	Sommatoria dei campi totale sanzioni con progressivo 16 del record tipo R5Z
21	**Totale interessi**	015	N	Sommatoria dei campi totale interessi con progressivo 17 del record tipo R5Z
22	**Totale altri importi**	015	N	Sommatoria dei campi totale altri importi con progressivo 18 del record tipo R5Z
23	**Totale aggio da anticipare**	015	N	Sommatoria dei campi totale aggio da anticipare con progressivo 19 del record tipo R5Z
24	**Totale aggio**	015	N	Sommatoria dei campi totale aggio con progressivo 20 del record tipo R5Z
25	**Totale arrotondamento**	015	N	Sommatoria dei campi totale arrotondamento con progressivo 22 del record tipo R5Z
26	**Totale Carico concessione**	015	N	Sommatoria dei campi totale carico ruolo con progressivo 23 del record tipo R5Z
27	**Filler**	503	AN	

Informazioni valide per tutto il ruolo

- **Record tipo R5A (record di inizio ruolo) Obbligatorio**

Contiene le informazioni valide per l'intero ruolo[2]

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'R5A'
2	**Progressivo record**	007	N	Progressivo del record parte da 1 all'interno della concessione e si incrementa di una unità per ogni record
3	**Codice Ente Creditore**	005	N	Uguale a record 'R3A'
4	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'R3A'
5	**Anno e numero ruolo**	010	N	Anno di consegna ruoli ai concessionari (4 caratteri) e numero di ruolo progressivo nell'ambito (6 caratteri).
6	**Tipo ufficio**	001	AN	Per l'Amministrazione indica se Centro di Servizio, uff. distrettuale, uff. delle entrate, uff. I.V.A., uff. registro ecc.
7	**Codice ufficio**	006	AN	Codice ufficio secondo la codifica di ciascun ente
8	**Specie del ruolo**	001	N	1 = ruolo ordinario 3 = ruolo straordinario
9	**Tipo iscrizione**	001	N	1 = ruolo coattivo 2 = ruolo non coattivo
10	**Flag cartellazione**	001	N	1 = cartellazione ordinaria (entro 4 mesi) 2 = cartellazione immediata 3 = possibilità di far precedere la cartellazione dal C.I.R.
11	**Tasso percentuale**	005	N	Tasso di riferimento per il calcolo delle somme aggiuntive. Valorizzato solo per gli enti previdenziali. Formato del campo: 2 interi e 3 decimali.
12	**Data della sottoscrizione**	008	N	Data della sottoscrizione del ruolo nella forma AAAAMMGG
13	**Filler**	699	AN	

[2] Identificativo Ruolo: **Codice Ente Creditore**
Codice Ambito
Anno e numero ruolo
E' attribuito da ciascun ente creditore

Informazioni riepilogative per il prospetto

- **Record tipo R5B (record contabile prospetto) Obbligatorio. Vi sono tanti record R5B quante sono le coppie codice entrata/beneficiario in conto competenza/residui.**

Progr.	Nome campo	Lungh	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'R5B'
2	**Progressivo record**	007	N	Progressivo del record
3	**Codice Ente Creditore**	005	N	Uguale a record 'R3A'
4	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'R3A'
5	**Anno e numero ruolo**	010	N	Uguale a record 'R5A'
6	**Tipo ufficio**	001	AN	Uguale a record 'R5A'
7	**Codice ufficio**	006	AN	Uguale a record 'R5A'
8	**Anno di riferimento**	004	N	Anno di riferimento dell'entrata
9	**Tipo entrata**	003	AN	Vedi R7E.
10	**Codice entrata**	004	AN	Codice dell'entrata
11	**Numero rate**	002	N	Numero rate previsto per il codice entrata.
12	**Cadenza rata**	003	AN	Vedi R7E.
13	**Somma Importo Entrata**	015	N	Importo entrata per beneficiario
14	**Somma Aggio da anticipare**	015	N	Importo totale aggio da anticipare da parte dell'Ente
15	**Somma Importo Aggio**	015	N	Importo totale aggio
16	**Somma carico entrata**	015	N	Sommatoria dell'importo del carico entrata per beneficiario
17	**Competenze residui**	001	AN	C= in competenza R= residui Oppure spazio
18	**Capo**	002	N	
19	**Capitolo**	004	N	
20	**Articolo**	002	N	
21	**Codice Ente Beneficiario**	005	N	
22	**Tipo Ufficio Beneficiario**	001	AN	
23	**Codice Ufficio beneficiario**	006	AN	
24	**Filler**	618	AN	

I campi 21, 22 e 23, nell'ordine, costituiscono l'identificativo dell'ente beneficiario

- **Record tipo R5Z (record di fine ruolo) Obbligatorio**

Contiene le informazioni valide per l'intero ruolo

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	Tipo record	003	AN	Vale 'R5Z'
2	Progressivo record	007	N	Vedi record R5A
3	Codice Ente Creditore	005	N	Uguale a record 'R3A'
4	Codice Ambito	003	N	Uguale a record 'R3A'
5	Anno e numero ruolo	010	N	Uguale al record 'R5A'
6	N. record R5B	007	N	Totale record R5B del prospetto
7	N. record R7A	007	N	Totale record R7A del ruolo
8	N. record R7B	007	N	Totale record R7B del ruolo
9	N. record R7C	007	N	Totale record R7C del ruolo
10	N. record R7D	007	N	Totale record R7D del ruolo
11	N. record R7E	007	N	Totale record R7E del ruolo
12	N. record R7F	007	N	Totale record R7F del ruolo
13	N. record R7G	007	N	Totale record R7G del ruolo
14	N. record ruolo	007	N	Totale record del ruolo compresi i tipo R5A e R5Z
15	Totale capitale	015	N	Sommatoria importi capitale del ruolo (somma dei campi importo capitale con progressivo 14 del record R7E per tipo codice entrata uguale a I)
16	Totale sanzioni	015	N	Sommatoria delle sanzioni del ruolo (somma dei campi importo sanzioni con progressivo 14 del record R7E per tipo codice entrata uguale a S)
17	Totale interessi	015	N	Sommatoria degli interessi del ruolo (somma dei campi importo interessi con progressivo 14 del record R7E per tipo codice entrata uguale a T)
18	Totale altri importi	015	N	Sommatoria di altri importi, che concorrono al carico, del ruolo (somma dei campi importo "altri importi" con progressivo 14 del record R7E per tipo codice entrata uguale a A)
19	Totale aggio da anticipare	015	N	Sommatoria dei campi importo aggio da anticipare con progressivo 15 del record tipo R7E
20	Totale aggio	015	N	Sommatoria dei campi importo aggio con progressivo 16 del record tipo R7E
21	Importo I.V.A. di rivalsa	015	N	Importo fuori carico su aggio. Non valorizzato per i ruoli erariali
22	Totale arrotondamento	015	N	Somma dei campi importo arrotondamento con progressivo 17 del record tipo R7E
23	Totale Carico ruolo	015	N	Sommatoria dei campi importo carico ruolo con progressivo 18 del record tipo R7E
24	Filler	524	AN	

Informazioni valide per tutta la partita

- **Record tipo R7A (record anagrafica intestatario del ruolo) Obbligatorio**

Contiene le informazioni anagrafiche dell'intestatario del ruolo e altre informazioni dell'intera partita[3].

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	Tipo record	003	AN	Vale 'R7A'
2	Progressivo record	007	N	Vedi record R5A
3	Codice Ente Creditore	005	N	Uguale a record 'R3A'
4	Codice Ambito	003	N	Uguale a record 'R3A'
5	Anno e numero ruolo	010	N	Uguale a record 'R5A'
6	Identificativo partita	096	AN	Vedi nota 3.
7	Codice fiscale	016	AN	Codice fiscale dell'intestatario del ruolo o, se presente, del coobbligato
8	Data di notifica dell'atto	008	N	Data di notifica dell'atto, nella forma AAAAMMGG
9	Defunto	001	N	Vale 1 per defunto
10	Data insinuazione fallimento	008	N	Nella forma AAAAMMGG
11	Partita I.V.A.	011	N	Codice della partita I.V.A.
12	Reparto	002	AN	Se presente indica il reparto nell'ambito dell'ente creditore (ufficio, sede ecc.)
13	Codice ufficio mandante	007	AN	Codice ufficio (codifica nazionale) che ha demandato le iscrizioni a ruolo ad un altro ufficio (ente creditore)
14	Natura giuridica intestatario	001	N	1 = persona fisica 2 = persona giuridica

(segue)

[3] La partita di ruolo si identifica per tutti gli enti mediante i campi:

Tipo Ufficio (1 byte AN)
Codice ufficio (6 byte AN)
Anno di riferimento (4 byte N)
Codice partita (85 byte AN)

Per l'erario **codice partita** assume tale significato:

Tipo modello (3 byte AN)
Identificativo prenotazione ruolo (30 byte AN)
Identificativo dell'atto (52 byte AN)

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
15	**Presenza ulteriori anagrafiche**	001	AN	Indica la presenza di dati anagrafici relativi a soggetti diversi dall'intestatario del ruolo. La relativa anagrafica va fornita sul record 'R7B'. Vale: space (non ci sono record R7B) 'T' per tutore 'R' per rappresentante 'C' per curatore fallimentare 'E' crede 'L' per liquidatore 'D' per defunto 'A' per altro
16	**Presenza di uno o più coobbligati**	001	AN	Indica la presenza in sequenza di altri record 'R7A' collegati dallo stesso identificativo dell'atto. A fronte del gruppo di record 'R7A' in sequenza vi sarà un unico contabile 'R7E', e se presenti: 'R7C' o 'R7D'. **N.B.: contabilmente il carico iscritto a ruolo è unico ed è riportato nell'unico 'R7E'.** **Vale: '1' non ci sono coobbligati** **'2' ci sono coobbligati** **'P' coobbligato stessa provincia (sul coobbligato)** **'F' coobbligato fuori provincia(sul coobbligato)**
17	**Filler**	015	AN	
	dati anagrafici dell'intestatario del ruolo Persona Fisica			
18	**Cognome**	024	AN	Cognome
19	**Nome**	020	AN	Nome
20	**Sesso**	001	AN	F = femmina M = maschio
21	**Data nascita**	008	N	Espressa nella forma AAAAMMGG
22	**Comune nascita**	004	AN	Codice Belfiore comune di nascita
23	**Provincia nascita**	002	AN	Sigla
	dati anagrafici dell'intestatario del ruolo Persona Giuridica			
24	**Denominazione**	076	AN	Denominazione o ragione sociale della Società
	dati domicilio fiscale validati in Anagafe Tributaria			
25	**Indirizzo A.T.**	035	AN	Indirizzo
26	**Filler**	013	AN	
27	**Cap A.T**	005	N	C.A.P.
28	**Provincia A.T**	002	AN	Sigla
29	**Comune A.T**	004	AN	Codice Belfiore comune
30	**Filler**	021	AN	
31	**Data validità domicilio fiscale**	008	N	Data validità del domicilio fiscale nella forma AAAAMMGG

(segue)

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
	dati domicilio fiscale impostato dall'ente			
32	**Indirizzo Ente**	035	AN	Indirizzo
33	**Numero civico Ente**	005	AN	Numero civico
34	**Lettera civica Ente**	002	AN	Lettera numero civico, non impostata per l'erario
35	**Km Ente**	006	N	Km (3 interi, 3decimali)
36	**Cap Ente**	005	N	C.A.P.
37	**Provincia Ente**	002	AN	Sigla
38	**Comune Ente**	004	AN	Codice Belfiore comune
39	**Frazione Ente**	021	AN	Località o frazione
40	**Flag congruenza**	001	N	= 1 i dati anagrafici conosciuti dall'Ente sono quelli validati presso AT = 2 i dati anagrafici conosciuti dall'Ente sono diversi da quelli validati presso AT
	Indirizzo società collegata all'intestatario del ruolo (*)			
41	**Indirizzo Ente**	035	AN	Indirizzo
42	**Numero civico Ente**	005	AN	Numero civico
43	**Lettera civica Ente**	002	AN	Lettera numero civico, non impostata per l'erario
44	**Km Ente**	006	N	Km (3 interi, 3decimali)
45	**Cap Ente**	005	N	C.A.P.
46	**Provincia Ente**	002	AN	Sigla
47	**Comune Ente**	004	AN	Codice Belfiore comune
48	**Frazione Ente**	021	AN	Località o frazione
49	**Filler**	171	AN	

(*) Nei casi in cui l'ente creditore debba indicare una società il cui codice fiscale è di tipo alfanumerico (persona fisica), in aggiunta ai dati anagrafici dell'intestatario del ruolo potranno essere impostati i campi con progressivo 24 (denominazione) ed i campi con progressivo da 41 a 48 (indirizzo società collegata all'intestatario del ruolo).

- **Record tipo R7B (record ulteriori dati anagrafici).**

Questo tipo record è presente per: tutore, rappresentante, curatore fallimentare, crede, liquidatore o altro.

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'R7B'
2	**Progressivo record**	007	N	Vedi record R5A
3	**Codice Ente Creditore**	005	N	Uguale a record 'R3A'
4	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'R3A'
5	**Anno e numero ruolo**	010	N	Uguale a record 'R5A'
6	**Identificativo partita**	096	AN	Vedi 'R7A'.
7	**Codice fiscale Intestatario**	016	AN	Codice fiscale dell'intestatario (o del coobbligato) necessario per il legame con il record R7A.
8	**Codice fiscale**	016	AN	Codice fiscale o del tutore, o del rappresentante, o del curatore fallimentare, o dell'erede, o del liquidatore, o di altro.
9	**Partita I.V.A.**	011	N	Codice Partita I.V.A. di confluenza
	Dati anagrafici dell'intestatario della notifica. Persona Fisica			
10	**Cognome**	024	AN	Cognome
11	**Nome**	020	AN	Nome
12	**Sesso**	001	AN	F = femmina M = maschio
13	**Data nascita**	008	N	Espressa nella forma AAAAMMGG
14	**Provincia**	002	AN	Sigla
15	**Comune nascita**	004	AN	Codice Belfiore comune di nascita

(segue)

segue record R7B

Dati domicilio fiscale validati in Anagrafe Tributaria				
16	**Indirizzo A.T.**	035	AN	Indirizzo
17	**Filler**	013	AN	
18	**Cap A.T**	005	N	C.A.P.
19	**Provincia A.T**	002	AN	Sigla
20	**Comune A.T**	004	AN	Codice Belfiore comune
21	**Filler**	021	AN	
22	**Data validità domicilio fiscale**	008	N	Data validità del domicilio fiscale nella forma AAAAMMGG
dati domicilio fiscale impostato dall'ente				
23	**Indirizzo Ente**	035	AN	Indirizzo
24	**Numero civico Ente**	005	AN	Numero civico
25	**Lettera civica Ente**	002	AN	Lettera numero civico, non impostata per l'erario
26	**Km Ente**	006	N	Km (3 interi, 3decimali)
27	**Cap Ente**	005	N	C.A.P.
28	**Provincia Ente**	002	AN	Sigla
29	**Comune Ente**	004	AN	Codice Belfiore comune
30	**Frazione Ente**	021	AN	Località o frazione
31	**Flag congruenza**	001	N	= 1 i dati anagrafici conosciuti dall'Ente sono quelli validati presso AT = 2 i dati anagrafici conosciuti dall'Ente sono diversi da quelli validati presso AT
32	**Filler**	355	AN	

- **Record tipo R7C (record per cartella speciale)**

Contiene i dati da esporre sulla cartella nella parte speciale. Possono essere presenti più record di questa tipologia.

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'R7C'
2	**Progressivo record**	007	N	Vedi record R5A
3	**Codice Ente Creditore**	005	N	Uguale a record 'R3A'
4	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'R3A'
5	**Anno e numero ruolo**	010	N	Uguale a record 'R5A'
6	**Identificativo partita**	096	AN	Vedi 'R7A'.
7	**Parte speciale**	600	AN	Per ogni annualità d'imposta e per ogni tipo modello art. 36-bis DPR n. 600/1973, tale campo sarà di volta in volta ridefinito.
8	**Filler**	026	AN	

- **Record tipo R7D (record per cartella)** Contiene i dati da esporre sulla cartella per i ruoli diversi da quelli di cui all'art. 36-bis DPR n. 600/1973, ad es. ruoli da accertamento IVA, registro ed altri enti.

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'R7D'
2	**Progressivo record**	007	N	Progressivo del record
3	**Codice Ente Creditore**	005	N	Uguale a record 'R3A'
4	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'R3A'
5	**Anno e numero ruolo**	010	N	Uguale a record 'R5A'
6	**Identificativo partita**	096	AN	Vedi 'R7A'.
7	**Descrizione**	060	AN	Tale campo sarà valorizzato solo per i ruoli I.V.A. e Registro nel caso di causale 'AR'.
8	**Campo cartella**[4]	009	AN	Campo da utilizzare secondo le esigenze dell'ente creditore.
9	**Descrizione per bilinguismo**	060	AN	
10	**Filler**	497	AN	

[4] **Per l'erario vale:**
Data scadenza privilegio (8 byte N)
Stato del ricorso (1 byte AN)

Informazioni valide per il singolo articolo di ruolo

- **Record tipo R7E (record contabile) Obbligatorio, un record per articolo di ruolo.**

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'R7E'
2	**Progressivo record**	007	N	Vedi record R3A
3	**Codice Ente Creditore**	005	N	Uguale a record 'R3A'
4	**Codice Ambito**	005	N	Uguale a record 'R3A'
5	**Anno e numero ruolo**	010	N	Uguale a record 'R3A'
6	**Identificativo partita**	096	AN	Vedi record 'R7A'.
7	**Tipo entrata**	005	AN	Casistiche da definire da parte degli Enti Creditori
8	**Progressivo articolo di ruolo**	003	N	Progressivo all'interno della partita. Deve essere rigorosamente crescente
9	**Codice entrata**	004	AN	Codice dell'entrata
10	**Tipo codice entrata**	001	AN	I =capitale, S= sanzioni, I= interessi, A= altro Altre casistiche da definire da parte degli Enti Creditori
11	**Numero rate**	002	N	Numero delle rate previsto per il codice entrata
12	**Cadenza rata**	003	AN	'000' = con 1 sola rata, M01 = mensile, M02 = bimestrale, M03 = trimestrale, M04 = quadrimestrale, M06 = semestrale, A01 = annuale
13	**Competenza/ Residui**	001	AN	C= competenza; R= residui oppure spazio
14	**Importo articolo di ruolo**	015	N	Importo dovuto per l'articolo di ruolo che può essere capitale, sanzioni, interessi, altro
15	**Importo aggio da anticipare**	015	N	L'importo dell'aggio da anticipare da parte dell'Ente creditore
16	**Importo aggio**	015	N	Aggio spettante al concessionario
17	**Importo arrotondamento**	015	N	Importo da sommare ad importo articolo di ruolo per ottenere un importo carico divisibile per le rate.
18	**Importo carico**	015	N	Somma dell'importo articolo di ruolo ed eventuale arrotondamento
19	**Tetto somme aggiuntive**	015	N	Importo massimo relativo alle somme aggiuntive dovute a causa di mancato pagamento entro i termini stabiliti dalla norma. Importo valorizzato solo per gli enti previdenziali e presente solo sul record del tributo base.
20	**Codice Ente Beneficiario**	005	N	
21	**Tipo Ufficio Beneficiario**	001	AN	
22	**Codice Ufficio Beneficiario**	006	AN	
23	**Importo articolo di ruolo per beneficiario**	015	N	Se vi è un solo beneficiario, tale importo è uguale a quello dell'importo articolo di ruolo; se vi sono più beneficiari, contiene la parte spettante al beneficiario principale.
24	**Importo carico per beneficiario**	015	N	Se vi è un solo beneficiario, tale importo è uguale a quello dell'importo carico; se vi sono più beneficiari, contiene la parte spettante al beneficiario principale.
25	**Importo aggio da anticipare beneficiario**	015	N	Se vi è un solo beneficiario, tale importo è uguale a quello dell'importo aggio da anticipare; se vi sono più beneficiari, è calcolato sull'importo spettante al beneficiario principale.
26	**Importo aggio beneficiario**	015	N	Se vi è un solo beneficiario, tale importo è uguale a quello dell'importo aggio; se vi sono più beneficiari, è calcolato sull'importo spettante al beneficiario principale.
27	**Capo**	002	N	
28	**Capitolo**	004	N	
29	**Articolo**	002	N	
30	**Flag ulteriori beneficiari**	001	N	Indica la presenza di ulteriori beneficiari, cioè vari record di tipo 'R7F'. Valori: 1 non ci sono, 2 ci sono.
31	**Flag rate**	001	N	Vale 1 = assenza di tipo record R7G 2 = vi è almeno un record R7G
	Descrizione articolo da esporre in cartella			
32	**Tipo versamento**	001	AN	Indica se versamento omesso, tardivo ecc.
33	**Periodo**	006	N	Indica anno - periodo
34	**Descrizione articolo di ruolo**	075	AN	Informazioni aggiuntive sull'articolo di ruolo da riportare in cartella
35	**Descrizione articolo di ruolo per bilinguismo**	075	AN	
36	**Filler**	280	AN	

(segue)

I campi 20, 21 e 22, nell'ordine, costituiscono l'identificativo dell'ente beneficiario

Informazioni valide per ulteriori beneficiari

- **Record tipo R7F (record beneficiario). Tanti record quanti sono gli ulteriori beneficiari.**

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'R7F'
2	**Progressivo record**	007	N	Vedi record R5A
3	**Codice Ente Creditore**	005	N	Uguale a record 'R3A'
4	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'R3A'
5	**Anno e numero ruolo**	010	N	Uguale a record 'R5A'
6	**Identificativo partita**	096	AN	Vedi record 'R7A'.
7	**Tipo entrata**	003	AN	Vedi record 'R7E'.
8	**Progressivo articolo di ruolo**	003	N	Progressivo all'interno della partita. Rigorosamente crescente
9	**Codice entrata**	004	AN	Codice dell'entrata
10	**Codice Ente Beneficiario**	005	N	
11	**Tipo Ufficio Beneficiario**	001	AN	
12	**Codice Ufficio Beneficiario**	006	AN	
13	**Importo articolo di ruolo per beneficiario**	015	N	Parte dell'importo articolo di ruolo relativo al beneficiario ulteriore.
14	**Importo carico per Beneficiario**	015	N	Parte dell'importo carico relativo al beneficiario ulteriore.
15	**Capo**	002	N	
16	**Capitolo**	004	N	
17	**Articolo**	002	N	
18	**Importo Aggio da anticipare**	015	N	L'importo dell'aggio da anticipare da parte dell'Ente
19	**Importo aggio**	015	N	Aggio spettante al concessionario
20	**Filler**	536	AN	

I campi 10, 11 e 12, nell'ordine, costituiscono l'identificativo dell'ente beneficiario

Informazioni valide per le rate

- **Record tipo R7G (record rate). Per ogni articolo di ruolo ci possono essere più record in relazione al numero delle rate (massimo 60 rate)**

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'R7G'
2	**Progressivo record**	007	N	Vedi record R5A
3	**Codice Ente Creditore**	005	N	Uguale a record 'R3A'
4	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'R3A'
5	**Anno e numero ruolo**	010	N	Uguale a record 'R5A'
6	**Identificativo partita**	096	AN	Vedi record 'R7A'.
7	**Tipo entrata**	003	AN	Vedi record 'R7E'.
8	**Progressivo articolo di ruolo**	003	N	Progressivo all'interno della partita. Rigorosamente crescente
9	**Codice entrata**	004	AN	Codice dell'entrata
Segue una struttura tabellare per le rate e l'importo delle rate. Tale elemento delle rate è ripetuto al massimo 20 volte.				
Struttura dell'elemento della tabella delle rate				
10	**Progressivo rata**	002	N	
11	**Importo rata**	015	N	Importo della rata
Filler non in tabella				
12	**Filler**	276	AN	

PRESA IN CARICO

---------------------------- **inizio concessione**

record RTA = (inizio concessione) contiene le informazioni relative alla concessione che ha ricevuto il file;
deve essere fornito un solo record RTA ad ogni inizio concessione

---------------------------- **inizio ruolo**

la sequenza di record RTI - RTR si ripete per ogni ruolo presente nel file ricevuto dalla concessione

record RTI = (inizio ruolo) Contiene le informazioni per identificare il ruolo preso in carico.
devono essere presenti tanti record quanti sono i ruoli presenti nel file ricevuto dalla concessione.

---------------------------- **partite non poste in riscossione**

la sequenza di record RTP presente qualora vi siano partite non poste in riscossione in un ruolo

record RTP = (partite non poste in riscossione) contiene l'elenco degli errori riscontrati sulla partita: devono essere forniti almeno tanti record quanti sono i record di un ruolo che contengono errori

---------------------------- **fine ruolo**

record RTR = (fine ruolo) contiene i totali riferiti all'intero ruolo;
devono essere forniti tanti record quanti sono i tipi record R5Z presenti nei file di fornitura trasmessi dall'ente creditore alla concessione

---------------------------- **fine concessione**

record RTZ = (fine concessione) contiene i totali riferiti all'intera concessione;
deve essere fornito un solo record RTZ ad ogni fine concessione

Record di Inizio Concessione

- **Record tipo RTA (record di inizio concessione) Obbligatorio**

Contiene le informazioni valide per l'intera concessione

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'RTA'
2	**Codice Ente creditore**	005	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del record del file ruoli
3	**Codice Ambito**	003	N	Codice Concessione che ha ricevuto il file
4	**Identificativo file timbro**[5]	020	AN	Identificativo del file trasmesso dal concessionario. Deve assumere un valore univoco nell'ambito dell'anno di creazione del file
5	**Data creazione file timbro**	008	N	Data di creazione del file espressa in AAAAMMGG
6	**Data ricezione file ruoli**	008	N	Data di ricezione del file impostata dalla concessione; espressa in AAAAMMGG
7	**Identificativo file ruoli**	020	AN	Deve assumere lo stesso valore presente nel campo "Identificativo file" del tipo record "R3A" del file ruoli
8	**Data creazione file ruoli**	008	N	Deve assumere lo stesso valore presente nel campo "Data creazione file" del tipo record "R3A" del file ruoli
9	**Data consegna ruoli al Concessionario**	008	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3A" del file ruoli
10	**Codice divisa operazione**	003	AN	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3A" del file ruoli
11	**Release**	003	AN	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3A" del file ruoli
12	**Filler**	311	AN	

[5] Identificativo del file:

Sigla	(3 byte AN) (vale **RPC**)
Codice Ente	(5 byte N)
Codice ambito	(3 byte N)
Anno	(4 byte N) (anno creazione file)
Progressivo	(5 byte N) (univoco nell'anno di creazione file)

Informazioni valide per tutto il ruolo

- **Record tipo RTI (record di inizio ruolo) Obbligatorio**

Contiene le informazioni per identificare il ruolo preso in carico. Sono presenti tanti record quanti sono i ruoli di una fornitura.

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'RTI'
3	**Codice Ente creditore**	005	N	Uguale a record 'RTA'
4	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'RTA'
5	**Anno e numero ruolo**	010	N	Anno di consegna ruoli ai concessionari e numero di ruolo progressivo nell'ambito
6	**Tipo ufficio**	001	AN	Deve assumere lo stesso valore presente nel campo 6 del record 'R5A' del file ruoli 'RVT'
7	**Codice ufficio**	006	AN	Deve assumere lo stesso valore presente nel campo 7 del record 'R5A' del file ruoli 'RVT'
8	**Data della sottoscrizione**	008	N	Data della sottoscrizione del ruolo presente nel tipo record R5A del file ruoli 'RVT'
9	**Filler**	364	AN	

Record partite non poste in riscossione

- **Record tipo RTP (record partite non poste in riscossione)**

Contiene almeno tanti record quanti sono i record di un ruolo che contengono errori

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'RTP'
4	**Codice Ente creditore**	005	N	Uguale a record 'RTA'
5	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'RTA'
6	**Anno e numero ruolo**	010	N	Deve assumere lo stesso valore presente nel campo 5 del record 'RTI'
7	**Identificativo partita**	096	AN	Identificativo della partita non posta in riscossione
2	**Tipo record ruolo**	003	AN	Tipo record della partita non posta in riscossione letto dal tracciato telematico dei ruoli
3	**Progressivo record ruolo**	007	N	Progressivo record della partita non posta in riscossione letto dal tracciato telematico dei ruoli
8	**Progressivo record errori**	007	N	Progressivo del record RTP relativo ad uno stesso record controllato; partendo dal valore '001' si incrementa di una unità oltre sette errori riscontrati su uno stesso record controllato
9	**Errori**	189	AN	Dettaglio degli errori presenti sul record errato; tale campo è costituito da 7 elementi lunghi 27 byte, strutturati come segue: - Posizione del campo errato (003 byte numerico) - Codice errore (003 byte numerico) - Tipo errore (001 byte alfanumerico) (vale W= warning) - Valore campo originario (020 byte alfanumerico)
10	**Filler**	077	AN	

Record di Fine Ruolo

- **Record tipo RTR (record di fine ruolo) Obbligatorio**

Contiene le informazioni valide per l'intero ruolo

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'RTR'
2	**Codice Entecreditore**	005	N	Uguale a record 'RTA'
3	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'RTA'
4	**Anno e numero ruolo**	010	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
5	**N. record ruolo**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
6	**N. record R5B**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
7	**N. record R7A**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
8	**N. record R7B**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
9	**N. record R7C**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
10	**N. record R7D**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
11	**N. record R7E**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
12	**N. record R7F**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
13	**N. record R7G**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli

Segue tipo record RTR

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
14	**Totale capitale**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
15	**Totale sanzioni**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
16	**Totale interessi**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
17	**Totale altri importi**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
18	**Totale aggio da anticipare**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
19	**Totale aggio**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
20	**Totale Arrotondamenti**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
21	**Totale Importo Carico ruolo**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R5Z" del file ruoli
22	**N. partite non poste in riscossione**	007	N	Totale delle partite non poste in riscossione; tale campo sarà valorizzato se vi sono partite non poste in riscossione
23	**Totale Carico partite non poste in riscossione**	015	N	Somma degli importi carico tributo progressivo campo 18 del record "R7E" del file ruoli relativi alle partite non poste in riscossione
24	**N. record RTP**	007	N	Totale dei record RTP
25	**Filler**	167	AN	

Record di Fine Concessione

- **Record tipo RTZ (record di fine concessione) Obbligatorio**

Contiene le informazioni valide per l'intera fornitura

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	**Tipo record**	003	AN	Vale 'RTA'
2	**Codice Ente creditore**	005	N	Uguale a record 'RTA'
3	**Codice Ambito**	003	N	Uguale a record 'RTA'
4	**Identificativo file timbro**	020	AN	Uguale a record 'RTA'
5	**Data creazione file timbro**	008	N	Uguale a record 'RTA'
6	**Data ricezione file ruoli**	008	N	Uguale a record 'RTA'
7	**Identificativo file ruoli**	020	AN	Uguale a record 'RTA'
8	**Data creazione file ruoli**	008	N	Uguale a record 'RTA'
9	**Data consegna ruoli al Concessionario**	008	N	Uguale a record 'RTA'
10	**Codice divisa operazione**	003	AN	Uguale a record 'RTA'
11	**N. record R5A**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
12	**N. record R5B**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
13	**N. record R7A**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
14	**N. record R7B**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
15	**N. record R7C**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
16	**N. record R7D**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
17	**N. record R7E**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
18	**N. record R7F**	007	N	eve assumere lo stesso valore presente ell'analogo campo del tipo record "R3Z" el file ruoli
19	**N. record R7G**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
20	**N. record R5Z**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
21	**N. record concessione**	007	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
22	**Totale capitale**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
23	**Totale sanzioni**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
24	**Totale interessi**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
25	**Totale altri importi**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
26	**Totale aggio da anticipare**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
27	**Totale aggio**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
28	**Totale Arrotondamenti**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
29	**Totale importo Carico concessione**	015	N	Deve assumere lo stesso valore presente nell'analogo campo del tipo record "R3Z" del file ruoli
30	**Totale partite non poste in riscossione**	007	N	Totale delle partite non poste in riscossione della Concessione
31	**Totale Carico partite non poste in riscossione**	015	N	Sommatoria dei campi importo carico con progressivo 18 record R7E del file RVT relativi alle partite non poste in riscossione
32	**Totale record RTP**	007	N	Totale dei record RTP della Concessione
33	**Filler**	088	AN	

ALLEGATO 3

RIASSUNTO DEI RUOLI

ENTE IMPOSITORE
CONCESSIONE
PROVINCIA

CONSEGNA
ESERCIZIO
TIPO
NUMERO RUOLI
NUMERO PARTITE
NUMERO ARTICOLI

ENTE BENEFICIARIO	☐ COMPETENZA ☐ RESIDUI	IMPORTO
TOTALI ENTE BENEFICIARIO(*Capo/Capitolo/Articolo*)		

ENTE BENEFICIARIO	☐ COMPETENZA ☐ RESIDUI	IMPORTO
TOTALI ENTE BENEFICIARIO(*Capo/Capitolo/Articolo*)		

IL CONCESSIONARIO (*Per accettazione*)

99A10095

DECRETO 12 novembre 1999.

Rideterminazione della competenza territoriale dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette di Bologna e di Venezia per talune attività inerenti il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 6, comma 2, con il quale si è proceduto all'enucleazione delle funzioni dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette;

Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1997, con il quale sono stati attivati i centri di servizio delle imposte dirette ed indivette a decorrere dal 1° gennaio 1998 anche con riguardo ai rapporti pendenti alla predetta data;

Considerato che, nel quadro del programma di recupero dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, occorre procedere ad una ripartizione delle attività coerenti con la capacità operativa dei centri di servizio;

Ritenuto che la capacità operativa dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette di Bologna e di Venezia consente di attribuire ad essi ulteriori competenze, con il duplice vantaggio di conseguire economie di scala nell'utilizzo delle risorse strumentali ed umane da adibire al controllo di cui trattasi e di consentire agli altri centri di servizio nonché agli uffici delle entrate e delle impote dirette di dedicarsi all'esecuzione dei controlli di competenza;

Visto il decreto direttoriale 26 agosto 1999, concernente la determinazione di criteri selettivi per la liquidazione degli emolumenti arretrati di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del TUIR;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 1999, concernente la determinazione di criteri selettivi per il controllo formale delle dichiarazioni - modelli 730;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Bologna, sulla base dei criteri selettivi approvati con il decreto direttoriale citato in premessa, provvede al controllo formale dei modelli 730 presentati dai contribuenti aventi domicilio fiscale sull'intero territorio nazionale ed ai provvedimenti conseguenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soli modelli, segnalati per il controllo, relativi ai periodi d'imposta 1993 e 1994.

3. Resta ferma la competenza dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, degli uffici delle entrate e delle imposte dirette per i provvedimenti conseguenti al controllo degli altri modelli 730.

Art. 2.

1. Il centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Venezia, sulla base dei criteri selettivi approvati con il decreto direttoriale citato in premessa, provvede al controllo formale degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati o di pensione, riferibili ad anni precedenti, percepiti dai contribuenti aventi domicilio fiscale sull'intero territorio nazionale ed ai provvedimenti conseguenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soli emolumenti segnalati per il controllo, relativi ai periodi d'imposta 1993 e 1994.

3. Resta ferma la competenza dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, degli uffici delle entrate e delle imposte dirette per i provvedimenti conseguenti al controllo degli altri emolumenti arretrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A10097

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 26 novembre 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di Down o altra disabilità genetica o portatrici di altro handicap ed a sostegno del volontariato».

Dichiarano di eleggere domicilio in Roma presso la Federazione italiana per il superamento degli handicap presso FAIP, via Giuseppe Cerbara, 20.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 novembre 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Legge per reprimere e prevenire i reati connessi alla pedofilia».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il sig. Magnani Alberto, viale dei Pini, 40, Cesena.

99A10160

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 ottobre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Roberto Daniel Palarino, console generale della Repubblica argentina a Roma.

99A10120

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione della Oulun Lyseon Lukio di Oulu (Finland) nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1999 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Oulun Lyseon Lukio di Oulu (Finland).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

99A10078

Iscrizione della Canadian Academy di Kobe (Japan) nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1999 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Canadian Academy di Kobe (Japan).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

99A10079

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 novembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0101
Yen giapponese	104,86
Dracma greca	328,90
Corona danese	7,4383
Corona svedese	8,5670
Sterlina	0,63010
Corona norvegese	8,1055
Corona ceca	36,109
Lira cipriota	0,57703
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,58
Zloty polacco	4,2973
Tallero sloveno	196,7613
Franco svizzero	1,6012
Dollaro canadese	1,4809
Dollaro australiano	1,5855
Dollaro neozelandese	1,9780
Rand sudafricano	6,1884

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10203

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Orcia» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda e l'annesso schema di disciplinare di produzione presentati dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Siena, dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Siena, dall'Unione provinciale degli agricoltori di Siena, dal Consorzio volontario dei vini a I.G.T. «Orcia», dalla S.r.l. Val d'Orcia, legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Orcia» già riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto ministeriale 22 novembre 1995, in cui è prevista, tra l'altro, la decadenza da indicazione geografica tipica nel momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico in discorso (art. 4, comma 1);

Ha espresso, nella riunione del 21-22 ottobre 1999, parere favorevole alla suddetta istanza proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di riconoscimento, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Orcia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, novello, bianco e vinsanto.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Orcia» rosso e «Orcia» novello:

Sangiovese: minimo 60%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena fino ad un massimo del 40%, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.

«Orcia» bianco:

Trebbiano toscano: minimo 50%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%.

«Orcia» Vinsanto:

Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente minimo 50%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia» ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità, dei comuni di Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani, S. Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Buonconvento, Trequanda; e parte del territorio dei Comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano, Montalcino, Sarteano, San Casciano Bagni e Torrita di Siena.

Tale zona è così delimitata:

A partire dal punto di incontro tra il «Torrente Ente» ed il fiume «Orcia» che delimitano rispettivamente il confine tra Castiglione d'Orcia, con Castel del Piano (Grosseto), e Montalcino, prosegue la delimitazione in senso orario costeggiando sulla sinistra idrologica il fiume «Orcia» sempre quale confine tra Castiglione d'Orcia e Montalcino, fino alla confluenza del torrente «Asso»; si prosegue il confine naturale di questo fiume fino ad incontrare l'incrocio con la s.s. n. 2 Cassia in prossimità della frazione di Torrenieri; si continua poi verso sinistra seguendo la s.s. n. 2 Cassia (vecchio tracciato) fino ad oltrepassare il podere Galluzzino incontrando il confine amministrativo di San Giovanni d'Asso a quota «154».

A questo punto si segue il fosso «Serlate» quale confine tra i comuni di Montalcino e S. Giovanni d'Asso prima e Montalcino-Buonconvento poi, fino alla sua immissione nel fiume «Ombrone»; segue detto fiume fino all'incontro con il torrente «Rigagliano», quindi prosegue la delimitazione costituita dai confini amministrativi Buonconvento-Murlo seguendo il suddetto torrente ad incontrare la strada provinciale Buonconvento-Vescovado di Murlo a quota «209» in prossimità del podere Giulianello. Detto confine prosegue ancora lungo il confine comunale di Buonconvento-Murlo, fino ad incontrare il torrente «Stile», si percorre questo, per breve tratto verso nord ad incontrare il confine amministrativo di Monteroni d'Arbia. Da questo punto la delimitazione segue i confini amministrativi tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia fino al torrente «Sorra», quindi il confine prosegue lungo il torrente «Arbia» a raggiungere il limite nord del territorio comunale di Buonconvento dove incontra il confine territoriale del comune di Asciano. Detto confine prosegue lungo il fiume «Ombrone» e lo segue fino alla strada statale di Monte Oliveto M. n. 451 per scendere poi verso il torrente «Vespero» del quale segue il corso fino al fosso di «Belvedere» ad incontrare il confine amministrativo di S. Giovanni d'Asso in prossimità del podere S. Carlo. A questo punto il confine segue la delimitazione amministrativa tra S. Giovanni d'Asso e Asciano fino ad oltrepassare il torrente «Asso» a quota «271»; da qui si segue il confine Trequanda-Asciano costituito dal torrente «Asso» fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Trequanda.

Si prosegue verso est lungo il torrente «Asso» fino ad incontrare il punto di incontro dei territori amministrativi di Asciano, Rapolano e Sinalunga in prossimità della località Fonte del Fondone a quota «455».

Seguendo il confine amministrativo tra Trequanda e Sinalunga, lungo la strada di Collalto e poi il borro di Meleta, si giunge in prossimità della località Le Macchiaie a quota «359»; da questo punto, continuando lungo suddetto confine, si tocca quota «299» e successivamente quota «356» in prossimità della località Il Sodo per giungere al fosso Segavene dove si incontra il confine amministrativo del comune di Torrita.

Si segue il Fosso Segavene fino ad incontrare la linea ferroviaria Chiusi-Siena a quota «271» proseguendo sulla destra della suddetta linea ferroviaria fino a quota «267», da questo punto si segue la strada Torrita-Sinalunga fino a raggiungere il centro abitato di Torrita, si segue la strada Torrita-Bettolle per un breve tratto fino ad incontrare la strada che porta ad Abbadia di Montepulciano e successivamente il confine amministrativo di Montepulciano in località Saragiolino a quota «284», quindi, seguendo il confine tra Torrita e Montepulciano, si raggiunge il fosso dei Grilloni.

Si prosegue sempre lungo il confine Torrita-Montepulciano ad incontrare il territorio amministrativo di Pienza a quota «502» in località La Torre.

A questo punto si oltrepassa la strada provinciale n. 146, si segue la delimitazione amministrativa Pienza-Montepulciano e successivamente Pienza-Chianciano fino ad incontrare la località La Foce.

Il confine percorre il limite spartiacque del bacino «Orcia-Astrone» indicato dalla strada vicinale La Foce-Palazzone-Poderuccio fino ad arrivare al fosso dei «Prati» ad incontrare il confine amministrativo di Sarteano; si scende il fosso dei «Prati» quale confine amministrativo tra i comuni di Chianciano e Sarteano ad incontrare la strada La Foce-Castiglioncello sul Trinoro e prosegue la suddetta strada fino al bivio in prossimità di fosso al «Tazza».

La delimitazione continua lungo la strada provinciale Sarteano-San Piero in Campo fino a raggiungere il podere Casananni; prosegue sulla sinistra per la strada campestre toccando i poderi Sanbuco e le quote «650-652-689-710» fino al podere Aiola, a quota «667» e ad incontrare la s.s. n. 478 Sarteano-Radicofani a quota «647». Si percorre la strada suddetta in direzione Radicofani oltrepassando il bivio, per Spineta, si giunge a quota «658» in località San Giuliano. Qui si lascia la s.s. 478 e si percorre la strada comunale della Montagna per Fontevetriana. Si passa quest'ultima località, il bivio per località Fastelli e Casa Forterenza, proseguendo al bivio che giunge a Casa Bebi e da lì fino al confine amministrativo con il Comune di Cetona. Si percorre detto confine fino ad incontrare la s.s. 321 del Polacco, proveniente dalla località Piazze, fino ad arrivare al centro abitato di San Casciano Bagni. Oltrepassato San Casciano Bagni si segue la strada proviciale n. 41, di Trevinano per raggiungere il confine comunale di San Casciano Bagni ed anche della provincia di Siena.

A questo punto si segue detto confine delimitato dal lago di San Casciano Bagni e successivamente dal torrente Elvella fino all'incontro con il fiume Paglia. Si sale verso nord sempre seguendo il fiume Paglia fino ad incontrare il confine amministrativo di Abbadia s.s.; si prosegue il confine amministrativo Abbadia San Salvatore-Piancastagnaio seguendo il corso del torrente «Minestrone» fino a quota «650», in località Carboncella.

Quindi, seguendo la linea di livello di quota «650», si prosegue all'interno del territorio di Abbadia s.s. toccando approssimativamente le seguenti località: Cerreto, Rovignano, strada provinciale dei Combattenti, fosso del Vivo, Pagliola (dove si attraversa il torrente omonimo), Le Piagge, Le Cascinelle, fosso del Vascio, strada provinciale delle Conie, torrente «Formone», fino a raggiungere il confine con il comune di Castiglione d'Orcia, sul fosso del Termine.

Da questo punto si segue la delimitazione del territorio amministrativo del comune di Castiglion d'Orcia, e, costeggiando il confine di quest'ultimo, viene raggiunto il fosso Piscione prima, il fosso Braconi poi, e proseguendo ancora il fosso Ansitonia fino ad incontrare nuovamente il torrente «Ente», punto di partenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e colturali nelle quali insistono i vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia» nelle diverse tipologie di cui all'art. 2, devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni di fondovalle eccessivamente umidi, i terreni eccessivamente argillosi od insufficientemente soleggiati.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti situati a un'altitudine non superiore a m 700.

4.2. Densità di impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti, relativi a tutte le diverse tipologie di vino, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a n. 3500 in coltura specializzata.

4.3. Forme di allevamento.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli normalmente usati nella zona.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.4. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
«Orcia» rosso	max 8	11,50% vol.
«Orcia» novello	max 8	10,50% vol.
«Orcia» bianco	max 8	10,50% vol.
«Orcia» vinsanto	max 8	10,50% vol.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione e conservazione ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve devono essere effettuate nei territori amministrativi dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di 6 km in linea d'aria del confine della stessa, purché

nella provincia di Siena, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Toscana e comunicate all'ispettorato repressioni frodi e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena.

5.2. Imbottigliamento.

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia» devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Siena.

5.3. Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Produzione max vino/Ha
«Orcia» rosso	max 70%	56Hl
«Orcia» novello	max 70%	56Hl
«Orcia» bianco	max 70%	56Hl
«Orcia» vinsanto	max 35%	28Hl (3° anno invecch.)

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, per i vini Orcia» rosso, novello e bianco ed il 38% per la tipologia vinsanto anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.4. Metodo di vinificazione della tipologia «vinsanto»

La resa massima dell'uva in vino finito «Orcia» vinsanto non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al 3° anno di invecchiamento del vino.

Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;

la vinificazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ad ettolitri 3; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti.

5.5. Immissione al consumo.

I vini a denominazione di origine controllata «Orcia» rosso e «Orcia» bianco potranno essere immessi al consumo a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Per il novello si farà riferimento alle normative in materia.

L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Orcia» vinsanto non può avvenire prima del 1° novembre del 3° anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.

5.6. Scelta vendemmiale.

La scelta vendemmiale è consentita ove ne sussistano le condizioni di legge.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Orcia» rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Orcia» bianco:

colore: bianco paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

odore: fine, fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Orcia» novello:

colore: rosso cerasuolo tendente al viola vivace;

odore: fruttato, fresco;

sapore: vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%vol; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Orcia» vinsanto:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso; odore: intenso, etereo, aroma caratteristico;

sapore: armonico, morbido, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno il 13% svolto ed un minimo del 2% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni heografiche tipiche dei vini-modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione ed altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3. Località.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», ecc. sono consentite in osservanza alle disposizioni CEE in materia.

7.4. Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la Denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

7.5. Annata.

Nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6. Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge soltanto per i seguenti vini: «Orcia» bianco, «Orcia» rosso.

Art. 8.

Confezionamento

8.1. Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri (damigiane).

Per il confezionamento in recipienti di capacità fino a 5 litri dovranno essere utilizzati contenitori di vetro della capacità di litri: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 5,00.

8.2. Tappatura e recipienti.

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo di sughero o altro materiale ammesso rasobocca se confezionati in recipienti della capacità fino a litri 5. Fanno eccezione i recipienti in vetro da litri 5 (dame) e quelli di capacità superiore che potranno essere sigillati utilizzando i più consueti materiali in uso per tali contenitori.

99A10168

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 8 0 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77